

N. 00229/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00411/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2015, proposto da:

Fism - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Puglia, Scuola dell'Infanzia Paritaria Soc. Coop. Soc. Sorriso del Sole, Scuola dell'Infanzia Paritaria Soc. Coop. Soc. Casa dei Bambini, Scuola Infanzia Paritaria Associazione Casa Gioiosa, Scuola dell'Infanzia Paritaria Soc. Coop.Soc. Scuola dei Fiori, [omissis] , rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Vernola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Dante, n. 97;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale, in Bari, Lung. Nazario Sauro, nn. 31/33;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2632 del 16.12.2014, non notificata e pubblicata sul B.U.R.P. n. 8 del 20.01.2015, avente ad oggetto il Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2014, nella parte in cui per le scuole dell'infanzia paritarie "Non vengono assegnati contributi per il servizio mensa e trasporto, anche se previsto nelle convenzioni, a causa della riduzione della somma stanziata sull'apposito capitolo nel bilancio di previsione 2014", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto, e dello stesso bilancio regionale di previsione per l'anno 2014 ove occorra nella parte in cui non stanziava tali fondi per le scuole dell'infanzia paritarie;

e per il riconoscimento del loro diritto

a vedere inseriti nel piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2014 per le scuole dell'infanzia paritarie gli stessi interventi, economici e non, previsti in favore delle scuole dell'infanzia statale e comunale a titolo di contributo per il servizio di trasporto e mensa;

ed anche per la condanna

della Regione Puglia al risarcimento dei danni complessivamente causati ai ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Vernola e Marina Altamura;

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, pare sussistere il *fumus boni iuris* atteso che è la Regione Puglia stessa a distinguere, nella Deliberazione impugnata, il contributo di gestione dai contributi per il servizio mensa e trasporto;

Tenuto conto che sussiste altresì il *periculum in mora* consistente nel mancato riconoscimento dei contributi per il servizio mensa e trasporto;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, di sospendere l'efficacia della Deliberazione regionale 16 dicembre 2014, n. 2632, nei limiti dell'interesse fatto valere dai ricorrenti e, più nello specifico, nella parte in cui, distinguendo il contributo di gestione dai contributi per il servizio mensa e trasporto, precisa che "non vengono assegnati contributi per il servizio mensa e trasporto", fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 marzo 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario

Flavia Risso, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2015